

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

L'articolo 2 del DL 157/2020 ha sospeso il versamento di alcuni tributi con scadenza nel mese di dicembre. Tra questi, i versamenti IVA, tra i quali ricade il versamento dell'acconto IVA

2 condizioni:

1. Calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 di almeno il 33% e ricavi nel 2019 non superiori a 50 milioni;
2. Assenza delle condizioni summenzionate in specifici casi.

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Quali casi?

1. Esercizio di una delle attività sospese ai sensi del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (non allegato 1, ma DPCM 3 novembre) su tutto il territorio nazionale...ossia?

- ❖ Parchi tematici e di divertimento;
- ❖ Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
- ❖ Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ❖ Centri e circoli sportivi (consentita solo attività sportiva all'aperto e **senza uso degli spogliatoi interni**).

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

- ❖ Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- ❖ Spettacoli teatrali, sale da concerto, cinema – anche all'aperto
- ❖ Discoteche e sale da ballo
- ❖ Divieto di feste di qualsiasi genere
- ❖ Convegni, congressi, eventi, fiere di qualsiasi tipo
- ❖ Mostre;
- ❖ Musei;
- ❖ Luoghi culturali

- 2) Ristoranti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse individuate alla data del 26 novembre 2020

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Zone rosse e arancioni al 26 novembre 2020

Zone rosse

- Calabria
- Lombardia
- Piemonte
- Abruzzo
- Campania
- Valle d'Aosta
- Provincia di Bolzano
- Toscana

Zone arancioni

- Liguria
- Sicilia
- Basilicata
- Emilia Romagna
- Puglia
- Friuli
- Marche
- Umbria

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

- 3) Soggetti che esercitano attività economiche di cui all'allegato 2 con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale in una zona rossa alla data del 26 novembre;
- 4) Soggetti che esercitano attività alberghiera, agenzie di viaggio o tour operator con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa alla data del 26 novembre

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate di pari importo a patto che la prima venga pagata entro il 16 marzo 2021.

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Acconto IVA, dovuto entro il 28 dicembre (il 27 è domenica), tre modalità di calcolo:

1. Metodo storico;
2. Metodo previsionale;
3. Metodo analitico/effettivo

Metodo storico: 88% dell'imposta dovuta nell'ultimo mese/trimestre dell'anno precedente

Metodo previsionale: 88% dell'imposta dovuta sulla base delle operazioni che si prevede di effettuare

Metodo analitico/effettivo: si liquida l'imposta sulla base delle operazioni effettuate sino al 20 dicembre

N.B. La possibilità di rinviare l'acconto a marzo, connessa con la possibilità di utilizzare il metodo per la stima dell'acconto più conveniente permetterà di versare quanto effettivamente dovuto (utilizzando il metodo previsionale).

*Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo***Metodo storico**

Acconto 2019: €2.000

Saldo dovuto 2019: €5.000

Totale IVA dicembre 2019: €7.000

Acconto 2020: $88\% \times 7.000 = €6.160$

Metodo previsionale

Acconto 2020 su importo previsto: $88\% \times 10.000 = €8.800$

Il vantaggio in questo caso è che non sarà necessario versare le sanzioni previste nel caso di insufficiente versamento, poiché il calcolo viene effettuato ex post.

Calo del fatturato per i trimestrali?

Circolare 9/E 2020

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Chi non versa l'acconto IVA?

L'acconto IVA non deve essere versato se l'importo è inferiore a 103,29 euro (art. 6 co. 4 della L. 405/90).

Sono, inoltre, esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA i soggetti passivi che:

- hanno cessato l'attività nel corso dell'anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio dell'ultimo mese o trimestre);
- aderiscono al regime di esonero per produttori agricoli **ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72**;

Acconto IVA 2020: rinvio al 16 marzo

Sono, inoltre, esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA i soggetti passivi che:

- esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- applicano il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti di cui alla L. 398/91;
- aderiscono al **regime di vantaggio** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- fruiscono del **regime forfettario per gli autonomi** ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti** o non imponibili ai fini IVA.

N.B. Anche per gli altri versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 2 del Ristori quater si guarda all'individuazione delle zone alla data del 26 novembre

Proroga secondo acconto imposte sui redditi e IRAP: si guarda al 26 novembre

Proroga secondo acconto imposte sui redditi e IRAP: si guarda al 26 novembre

Articolo 1 DL Ristori quater:

Proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 30 aprile 2021 per:

1. Soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione inclusa nell'Allegato 1 o 2 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in una zona rossa alla data del 26 novembre;
2. Ristoranti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione o rossa alla data del 26 novembre;
3. Soggetti non ISA che abbiano subito nel primo semestre 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019 e con ricavi inferiori a 50 milioni.

Proroga secondo acconto imposte sui redditi e IRAP: si guarda al 26 novembre

Novità del dl bollinato: Incluso il riferimento alla data del 26 novembre 2020 per l'individuazione delle zone che possono o meno usufruire della proroga

- ✓ E i soci di società trasparenti?
- ✓ E sostitutive/addizionali redditi?
- ✓ E secondo acconto gestione separata?

Proroga secondo acconto imposte sui redditi e IRAP: si guarda al 26 novembre

Per quanto non specificato dal DL 157/2020, è ragionevole ritenere che siano interessate dalla proroga anche le imposte soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette, sempreché dovute dai menzionati soggetti, e cioè:

- ❖ le relative imposte sostitutive e addizionali (es. regimi forfetario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011, cedolare secca);
- ❖ le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

Uguualmente, il differimento dovrebbe estendersi anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 (ex art. 18 co. 4 del D.lgs.. 241/97).

Per i soci di società trasparenti → Prudenza